

DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DEL LIMITE DI ETÀ DI ACCESSO ALLA CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI PSICOLOGI

Il mese scorso, con sentenza n. 262 del 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 2000 nella parte in cui prevede il limite di età «**non superiore a trenta anni**» per l'accesso, tramite pubblico concorso, al ruolo dei Funzionari Tecnici Psicologi della Polizia di Stato.

Riprendendo i punti salienti, nella sentenza si evidenzia, innanzitutto, che l'ordinamento nazionale pone **un principio generale di non discriminazione in base all'età** nell'accesso all'occupazione e al lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego (d.lgs. n.216 del 2003) che **può subire deroghe** per ragioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione» (art. 3, comma 6, legge n.127 del 1997).

Sotto quest'ultimo aspetto anche la giurisprudenza costituzionale ha ammesso una discrezionalità del legislatore nello stabilire requisiti d'età per l'accesso ai pubblici impieghi, purché non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole e, comunque, siano immuni da ingiustificate disparità di trattamento.

A tal riguardo,

- considerato che l'accesso al ruolo dei Funzionari Tecnici Psicologi della Polizia di Stato richiede,

infine, l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale **ma non il superamento di prove di efficienza fisica;**

- visto che anche la Corte di Giustizia ha evidenziato che si deve aver riguardo alle «funzioni effettivamente esercitate in maniera abituale dai Commissari» per stabilire se «il possesso di capacità fisiche particolari possano giustificare la fissazione di un limite di età quale requisito essenziale e determinante» per lo svolgimento delle loro mansioni ordinarie;
- osservato che il limite di età per l'accesso ai Ruoli Tecnici sia nel Corpo della Guardia di Finanza sia nell'Arma dei Carabinieri è fissato in trentadue anni, **la Corte Costituzionale ha pertanto ritenuto arbitrario e irragionevole il limite massimo di età fissato per l'accesso al Ruolo dei Funzionari Tecnici Psicologi.**

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE